

**DECRETO 27 luglio 2000**  
**Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16-08-2000**

MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

| Sezione A Diploma universitario | Sezione B Titoli equipollenti         |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fisioterapista - Decreto        | Fisiokinesiterapista - Corsi biennali |

|   |  |
|---|--|
| del Ministro della Sanità<br>14 settembre 1994, n.<br>741 | di formazione specifica ex legge 19<br>gennaio 1942, n. 86, art. 1   |
|   | Terapista della riabilitazione -<br>Legge 30 marzo 1971, n. 118 -<br>Decreto del Ministro della Sanità 10<br>febbraio 1974 e normative regionali |
|   | Terapista della riabilitazione -<br>Decreto del Presidente della<br>Repubblica n. 162, del 10 marzo<br>1982 - Legge 11 novembre 1990,<br>n. 341  |
|   | Tecnico fisioterapista della<br>riabilitazione - Decreto del<br>Presidente della Repubblica n. 162,<br>del 10 marzo 1982                         |
|   | Terapista della riabilitazione<br>dell'apparato motore - Decreto del<br>Presidente della Repubblica n. 162,<br>del 10 marzo 1982                 |
|   | Massofisioterapista - Corso<br>triennale di formazione specifica<br>(legge 19 maggio 1971, n. 403)   |

Art. 2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della Sanità Labate

p. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.